

FEDER.M.O.T.

Federazione Magistrati Onorari di Tribunale

Onorevole Presidente,

Onorevoli Senatori,

ringrazio la Commissione di questa preziosa opportunità di ascolto.

Quello della magistratura onoraria è un tema che si inquadra in quel più ampio contesto della riforma della giustizia ordinaria ai fini dell'erogazione ai cittadini-utenti di un servizio giustizia efficiente ma, soprattutto, efficace; ossia capace di evadere la domanda di giustizia, superare gradualmente ma definitivamente il pluridecennale flagello dell'arretrato giudiziario e allineare l'ordinamento nazionale ai superiori principi di rango costituzionale discendenti dall'appartenenza della Repubblica italiana al Consesso unionale.

In una interessante monografia pubblicata da il foro italiano nell'ormai lontano 2018, il professor Andrea Proto Pisani aveva già avuto modo di stigmatizzare la condotta del Governo italiano in un succinto ma efficace contributo editoriale intitolato "La magistratura onoraria tra commissione europea e (tentata) furbizia italiana", nel quale titolo il participio "tentata" veniva incluso tra parentesi, quasi a sottintendere che tale tentativo non avesse sortito gli effetti sperati.

Il tentativo in parola era quello dei Governi sino ad allora succedutisi - è invero di parte stessa della magistratura nazionale - di arroccarsi su anacronistiche posizioni di principio, volte a disconoscere non tanto il contributo fattuale della magistratura onoraria, ma il diritto della stessa, *ceteris paribus*, di conseguire i medesimi diritti economici, previdenziali e, più in generale, lavoristici, appartenenti agli altri lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Il tentativo coltivato dalle nostre Autorità nazionali è stato, infatti, quello di ricondurre questi operatori della giurisdizione ordinaria nell'ambito di un *tertium genus*, distinto da quello sia di lavoratore libero professionista sia subordinato, istituendosi così una categoria ordinante che annovererebbe, invero, un'unica species: lo sfortunato magistrato onorario.

Da tale singolare ricostruzione dogmatica, che non trova alcun addentellato nella nostra Carta costituzionale, la quale accorda a tutti i lavoratori, secondo il ben noto principio di eguaglianza sostanziale, i medesimi diritti, tra cui quello a una retribuzione proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, non ha, tuttavia, alcuna paternità, neppure nel diritto dell'unione europea, atteso che, sia la Corte di giustizia sia la Commissione, hanno reiteratamente stigmatizzato tale approccio interpretativo.

L'articolo del prof. Proto Pisani commentava, peraltro, l'astruso tentativo del Governo italiano di sfilarsi dalla procedura Eu-Pilot di pre-infrazione; ma il legislatore odierno e, segnatamente, codesta Onorevole Commissione parlamentare, deve oggi confrontarsi con la più urgente questione di salvare lo Stato italiano dalla procedura di infrazione vera e propria, peraltro giunta in fase assai prossima dalla condanna della nostra Nazione, per la reiterata violazione di un coacervo di diritti spettanti a qualunque lavoratore, sia esso impiegato a tempo determinato o a tempo indeterminato.

I tentativi compiuti dai precedenti Governi di risolvere tale contenzioso con la Commissione europea si sono tutti strutturati sulla previsione di un regime a “doppio binario”, nel quale un maggior grado di tutela venisse accordato a coloro tra i magistrati onorari che, da lungo corso di tempo, esercitano le funzioni giudiziarie.

Tale approccio, pur non risolvendo la necessità di un più sistematico inquadramento generale di tale categoria, che ne salvaguardasse i diritti minimi, avrebbe avuto, perlomeno, il merito di limitare fortemente il novero delle persone attinte dalla disonorevole normativa che le confina in una condizione di grande precariato, se si fosse previsto, quantomeno, per tale cospicua sotto-platea, una effettiva attuazione dei dettami elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, che costituisce peraltro fonte del diritto dell’unione e, attraverso l’interposizione dell’articolo 117 della Costituzione italiana, anche del nostro ordinamento nazionale.

Purtroppo così non è stato, perché, anche per i magistrati con copiosa anzianità di servizio, le varie riforme editate, dal ministro Orlando prima e dai ministri Bonafede e Cartabia poi, non hanno raggiunto il *target* imposto all’Italia dalla Commissione europea: ossia attuare in maniera piena e sostanziale quei diritti lavoristici di cui gli organi comunitari contestano all’Italia la violazione.

Sullo sfondo di tali reiterate inadempienze dei Governi nel tempo succedutisi nell’esame del *dossier* “magistratura onoraria”, si agita una questione di fondo di non poco momento: la salvaguardia delle prerogative esclusive demandate alla magistratura “di ruolo”, talvolta impropriamente definita anche magistratura “ordinaria” o magistratura “professionale”, in fonti normative in vero imprecise, nelle quali si finisce per ingenerare confusione con altri distinguo, come quello tra “giurisdizione ordinaria” e “giurisdizione amministrativa” o quello tra lo svolgimento “saltuario” anziché “continuativo” (ossia, appunto, “professionale”) della funzione giudiziaria.

Si indugia su tale uso di vocaboli e locuzioni imprecise in quanto, anche in tale erronea semantica, può apprezzarsi un approccio formalistico, orientato a negare la tutela sostanziale di diritti imprescindibili; di talché preferiremmo parlare più onestamente di magistrati di ruolo e di magistrati non di ruolo, la cui onorarietà, qualunque tale parola significhi, risiede ormai solo in forme giuridiche sostanzialmente divergenti dalla fattuale natura delle funzioni esercitate in concreto.

Con tali precisazioni non si vuole tuttavia affermare alcuna pretesa di equiparazione indiscriminata o generalizzata del magistrato onorario reclutato attraverso una selezione per titoli comparativi dal magistrato di ruolo selezionato tramite un concorso per esami; non tanto perché la selezione per esami sia garanzia assoluta di una maggiore qualità (si pensa, infatti, ai magistrati del massimo consesso giurisdizionale nazionale, il Consiglio di Stato, selezionati indifferentemente in base a titoli curricolari o su base concorsuale), quanto, piuttosto, perché queste due figure giocano la propria partita sul campo in ambiti ben diversi: il magistrato di ruolo è inquadrato in un *cursus honorum* che lo porta sino all’idoneità all’esercizio delle funzioni superiori, anche di Cassazione, a seguito di progressivi vagli di professionalità, volti a consentirne l’accesso a superiori livelli funzionali e retributivi; mentre il magistrato onorario è confinato innanzi alle giurisdizioni di primo grado, per tutte quelle funzioni che, secondo il fraseggio utilizzato dai Padri costituenti, risultino devolvibili a giudici singoli.

La differenziazione di status delle due figure, anche ad esempio ai fini dell’accesso ai sistemi di autogoverno, non può tuttavia degenerare nel disconoscimento di elementari diritti che, ormai, l’Unione europea ingiunge, senza più concedere differimenti all’attuale legislatore italiano, di declinare in conformità ai vincoli sovranazionali.

La gravità di siffatte violazioni, infine, è appena il caso di sottolineare che giustificano la necessità e urgenza di una normazione primaria che superi tali criticità, ricorrendo al più rapido tra i veicoli legislativi nella disponibilità degli Organi parlamentari e del Governo.

Grazie dell'attenzione, resto a disposizione per eventuali domande.

Dr. Raimondo Orrù

(Presidente Feder.M.O.T.)